



**Funded by the European Union's Justice Programme (2014-2020).**

The content of this publication represents the views of the author only and is her sole responsibility. The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.

### Caso di studio

M. M. è un lavoratore marocchino, occupato da oltre 10 anni come agente di sicurezza presso una società stabilita in uno Stato membro. Nel settembre 2019 è stato sottoposto a una procedura specifica, prima di poter essere assegnato a un nuovo incarico. Ha dovuto passare attraverso una serie di colloqui con i dirigenti dell'azienda, dove gli sono state poste domande sulla sua vita personale. Nessuno dei suoi colleghi è stato sottoposto a una procedura analoga.

M. M. ha ritenuto di essere vittima di una discriminazione basata sulla razza, che viola la direttiva 2000/43 che vieta le discriminazioni in base alla razza e all'origine etnica. Ha deciso di chiedere un risarcimento in tribunale.

Tuttavia, secondo il diritto nazionale, è stato obbligato a farlo attraverso il sistema di risoluzione delle controversie istituito dall'organismo nazionale incaricato della lotta contro le discriminazioni (NBD). Dinanzi a questo organo amministrativo è stato trovato un accordo: il datore di lavoro ha accettato di versare a M. una somma di denaro (1 000 euro), ma non ha riconosciuto l'esistenza di una discriminazione. M. M. non era soddisfatto della negazione del datore di lavoro della discriminazione subita. Si è sentito frustrato dal fatto che l'organo amministrativo non ha esaminato la sostanza della presunta discriminazione e ha deciso di adire il tribunale.

Dinanzi al giudice nazionale, il datore di lavoro ha accolto ancora una volta la richiesta, e ha accettato di pagare un risarcimento più elevato (5 000 euro), ma ha continuato a negare l'esistenza di una discriminazione. Secondo le norme nazionali di procedura civile, il convenuto può effettivamente decidere di accogliere la domanda di indennizzo dell'attore, senza essere tenuto a motivare la decisione o a fondarla su un motivo invocato dall'attore. Di conseguenza, è possibile che l'ammissione non sia legata ai motivi di merito adottati dall'attore. Siffatta ammissione è destinata, in pratica, a porre fine al procedimento senza che sia necessario esaminare ulteriormente il caso. Il giudice è obbligato a consentire l'ammissione senza un esame effettivo dei fatti o delle questioni di diritto. Non è quindi possibile trarre da tale sentenza alcuna conclusione definitiva sul merito degli argomenti dell'attore relativi alle circostanze della controversia. In una controversia, che comporta diritti e obblighi civili, quando le rivendicazioni dell'attore sono accolte, l'esame del merito è precluso e l'accettazione di risarcire da parte del convenuto è vincolante per i tribunali.

I. D., una collega di M. M., aveva accettato di testimoniare, e aveva fornito elementi a sostegno dell'accusa di discriminazione: ha indicato, in particolare, che la società non aveva assunto alcun lavoratore di origine straniera (o presumibilmente di origine straniera) negli ultimi cinque anni e che tutti i dipendenti, tranne M. M., erano cittadini nazionali di origine. Questo ha contribuito al fatto che la società ha preferito risarcire M. M. e chiudere il caso senza cercare di contestare l'esistenza di una discriminazione.



**Funded by the European Union's Justice Programme (2014-2020).**

The content of this publication represents the views of the author only and is her sole responsibility. The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.

M.M. potrebbe ancora proporre ricorso contro la decisione del tribunale di primo grado. Tuttavia, ciò richiede l'assunzione di un avvocato, che sarebbe troppo costoso per lui (e gli onorari calcolati in percentuale delle somme accordate nella causa (contingency fees) sono vietati). Inoltre, non essendo cittadino di quello Stato membro, dovrebbe fornire, per il ricorso, una cauzione per le spese e i danni che potrebbe essere condannato a pagare a seguito del procedimento.

Un'altra possibilità, gli è stato detto, è quella di deferire il suo caso al procuratore, affinché sia giudicato da un tribunale penale. Ma ciò deve avvenire entro due anni dall'infrazione, ed è già troppo tardi.

**Domande:**

1/ l'obbligo di rivolgersi a un organo amministrativo prima di adire un tribunale è in contrasto con l'articolo 47 della carta dei diritti fondamentali dell'UE (CDF)? O si può considerare invece che contribuisca a un'efficace protezione giudiziaria?

2/ il pagamento di una somma di denaro da solo, anche se si tratta della somma richiesta dal ricorrente, può garantire un'effettiva tutela giudiziaria a una persona che chiede di constatare che vi è stata una violazione del suo diritto ai sensi del diritto dell'Unione? È importante che la persona voglia ottenere una sentenza sulla realtà dei fatti adottati contro il convenuto e sulla loro classificazione giuridica?

3/ quali altri aspetti del diritto nazionale sono in contrasto con l'articolo 47 della carta dei diritti fondamentali dell'UE (CDF)?

4/ le procedure penali possono porre rimedio alla carenza del diritto civile?

5/ subito dopo la decisione del tribunale di primo grado, I.D., collega di M. M., è stata assegnata a una missione molto lontana dal suo domicilio, e ha ritenuto che la decisione fosse una ritorsione del datore di lavoro alla sua testimonianza. Questo può essere considerato violazione del diritto di cui all'art. 47 CDF?

6/ le risposte alle domande precedenti sarebbero diverse se M. M. sostenesse di essere discriminato in base a questa origine nazionale, e non alla razza?